



---

## FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 5 DEL 14 FEBBRAIO 2020

---

### LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

---

### LE SCHEDE INFORMATIVE

- **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE, MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2020**

Con la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020 sono state rese note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps, i massimali di reddito e il minimale contributivo per l'anno 2020.

Pagina 6

- **DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Publicato il Decreto che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2020.

Pagina 9

- **LA BREXIT E GLI EFFETTI AI FINI IVA**

Dal 1° febbraio 2020 la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord fuoriescono dall'Unione Europea. Si tenga comunque presente che fino al 31 dicembre 2020 tutto resterà uguale; infatti, si entra ora in un periodo transitorio dove non ci saranno modifiche se non successivamente al tale data.

Pagina 18

---

### AGGIORNAMENTO

- **LE OPERAZIONI CON DICHIARAZIONI D'INTENTO E IL PLAFOND IVA**

Con la conversione in legge del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 (L. 58/2019), è stato convertito con modificazioni l'articolo 12-septies, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), recante alcune nuove disposizioni in materia di operazioni non imponibili IVA nei confronti degli esportatori abituali.

Pagina 20

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 14.02.2020 AL 28.02.2020**

Pagina 31

*LA SETTIMANA IN BREVE*

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Ritenute appalti: sanzioni sospese dice l'Agenzia**

E' stata pubblicata dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020. Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di contratti di appalto superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa. La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio. La principale novità riguarda la sospensione delle sanzioni. Infatti non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo, nel caso in cui l'appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.

Nella prossima circolare pubblicheremo uno specifico approfondimento sul tema.

**Regime forfetario 2020: pubblicate le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate**

E' stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate l'attesissimo documento con i chiarimenti in merito alle modifiche di accesso e alle cause di esclusione al regime forfetario introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Con la Risoluzione n. 7 del 11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, il limite delle spese va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Anche la clausola di esclusione opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

**Moratoria corrispettivi 1° semestre senza sanzioni**

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi senza sanzioni per il primo semestre 2019 se ci si regolarizza entro il 30 aprile 2020. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6 del 10 febbraio 2020 che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli operatori del settore.

**Università non statali: ecco gli importi massimi detraibili nelle dichiarazioni**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in. 34 dell'11 febbraio 2020 il Decreto del MIUR (Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca) del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di

- ◆ corsi di laurea breve
- ◆ corsi di laurea magistrale
- ◆ corsi di laurea a ciclo unico
- ◆ corsi di dottorato
- ◆ corsi di specializzazione
- ◆ master universitari di primo e secondo livello

che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019).

A seguire nella scheda uno specifico approfondimento.

### **Ritenute appalti: il modello di certificazione per evitare i controlli**

L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello di certificazione per la sussistenza dei requisiti delle imprese appaltatrici, utili all'esenzione dal nuovo obbligo di controllo delle ritenute versate, nei casi di appalti "labour intensive" di importo superiore a 200 mila euro, da parte degli appaltanti.

### **Donazione di quota in società: nessuna imposta**

Nel patto di famiglia mediante il quale il disponente dona ai discendenti la nuda proprietà della quota di controllo nella società partecipata (mantenendo l'usufrutto) non si applica l'imposta di donazione anche alle seguenti condizioni:

- ◆ il diritto a percepire gli utili resta in capo all'usufruttuario;
- ◆ il diritto di voto nelle assemblee dei soci viene trasferito ai discendenti;

Ciò è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 37 e 38 agli interpelli, pubblicate in data 7 febbraio 2020.

### **Assunzioni agevolate: nuovo incentivo "IO lavoro"**

Anpal ha pubblicato il decreto direttoriale 44/2020, corretto poi il D. 52/2020 con cui illustra un nuovo incentivo all'assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi, senza limite di età. Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano. Il bonus:

- ◆ richiede assunzioni a tempo indeterminato (anche per somministrazione) a tempo pieno o parziale, oppure contratti di apprendistato professionalizzante. comprese le trasformazioni di rapporti a tempo determinato. Esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
- ◆ consiste in un esonero contributivo (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il recupero contributivo sarà possibile entro febbraio 2022.

- ◆ rientra nel regime “de minimis” a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto.
- ◆ è cumulabile con le agevolazioni concesse in caso di assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza.

Nella Circolare Lavoro & Previdenza nel 3/2020, si trova l'apposito approfondimento.

**OGGETTO: Gestione Separata Inps: contributi e massimali 2020**

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche:

- ◆ ai **lavoratori parasubordinati e**
- ◆ ai **sogetti** che esercitano **abitualmente l'attività di lavoro autonomo con partita IVA ma non rientrano** nelle categorie Artigiani o Commercianti e non iscritti alle Casse di previdenza professionali.

Alla contribuzione obbligatoria IVS sono state successivamente aggiunte aliquote ulteriori per le tutele della malattia, della maternità e congedo parentale, degli Assegni al nucleo familiare e della specifica indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL<sup>1</sup>.

Con la **Circolare n. 12 del 3 Febbraio 2020**, l'Inps ha reso note le aliquote contributive complessivamente dovute alla Gestione Separata Inps 2020 per gli iscritti.

Le aliquote **non hanno subito modifiche rispetto al 2019**. Minimali e massimali di reddito invece come ogni anno sono stati adeguati all'indice ISTAT, con un aumento dello 0,5%.

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi** della disciplina con:

- ◆ i **contribuenti interessati** dall'obbligo
- ◆ le **aliquote contributive** IVS e aggiuntive applicabili,
- ◆ il **reddito minimo e massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare e
- ◆ gli importi dei **minimi contributivi obbligatori**.

<b>GESTIONE SEPARATA INPS 2020</b>	
<b>CONTRIBUENTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla <b>Gestione Separata Inps</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i c.d. "<b>professionisti senza cassa</b>", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;</li> <li>◆ i <b>sogetti</b> che, pur svolgendo un'attività subordinata all'iscrizione ad un <b>Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa</b>;</li> <li>◆ assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio<sup>2</sup></li> <li>◆ i <b>collaboratori coordinati e continuativi</b>;</li> <li>◆ i <b>lavoratori autonomi occasionali</b><sup>3</sup>, se il <b>reddito annuo</b> derivante da tale attività è <b>superiore a € 5.000</b>, a prescindere dal numero dei committenti;</li> </ul>

<sup>1</sup> articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

<sup>2</sup> Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>venditori porta a porta</b>, se il <b>reddito</b> derivante da tale attività è <b>superiore a € 6.410,26</b>, a prescindere dal numero dei committenti;</li> <li>◆ gli <b>associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</b> (e non iscritti ad un Albo professionale);</li> <li>◆ i <b>soci-amministratori di Srl</b> che <b>contemporaneamente</b> partecipano al <b>lavoro</b> aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e ricoprono la carica di <b>amministratore percependo un compenso</b>.</li> </ul>		
<b>ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2020</b>  (Circolare Inps n. 12 del 03.02.2020)	Collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio NON titolari di partita IVA	<b>34,23%</b> (33% + 0,72% <sup>4</sup> +0,51 <sup>5</sup> )	
	Soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	<b>33,72%</b> (33% + 0,72% <sup>6</sup> )	
	Professionisti - titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	<b>25,72%</b> (25% + 0,72%)	
	Pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	<b>24,00%</b>	
<b>MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO - CONTRIBUTI MINIMI</b>	<b>MASSIMALE DI REDDITO 2020</b>		
	FINO AL QUALE OCCORRE VERSARE I CONTRIBUTI		
	<b>€ 103.055,00</b>		
	<b>MINIMALE DI REDDITO 2020</b>		
	(PER L'ACCREDITO DI UNA ANNUALITA' CONTRIBUTIVA)		
	<b>€ 15.953,00</b>		
Di seguito le contribuzioni minime annue per le diverse categorie:			
	<b>REDDITO MINIMO ANNUO 2020</b>	<b>ALIQUTA</b>	<b>CONTRIBUTO MINIMO ANNUO 2020</b>
	€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72
	€ 15.953,00	25,72%	€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
	€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
	€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

<sup>3</sup> In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

<sup>4</sup> Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

<sup>5</sup> Aliquota contributiva aggiuntiva, per il finanziamento della DISCOLL, indennità di disoccupazione.

<sup>6</sup> Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

	 <p>Per il versamento dei <b>contributi</b> in favore dei <b>collaboratori</b>, si deve tenere presente che le somme corrisposte <b>entro il 12 gennaio 2020</b> per prestazioni effettuate entro il 31.12.2019, si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, <sup>7</sup> e, pertanto, sono da assoggettare alle <b>aliquote contributive in vigore nel 2019</b>.</p>				
<b>MODALITA' DIVERSAMENTO</b>	<b>RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO E TERMINI DI VERSAMENTO</b>				
	TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO	RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO	TERMINE DI VERSAMENTO	CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Co.Co.Co</b></li> <li>◆ <b>Venditore porta a porta</b></li> <li>◆ <b>lavoratore autonomo occasionale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1/3 a carico I collaboratore</li> <li>◆ 2/3 a carico committente</li> </ul>	Committente	Entro il <b>16 del mese successivo</b> a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>CXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>C10</b> per gli altri soggetti</li> </ul>
	<b>Associato in partecipazione (non ancora cessato)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 45% a carico associato</li> <li>◆ 55% a carico associante</li> </ul>	Associante (committente)	Entro il <b>16 del mese successivo</b> a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>CXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>C10</b> per gli altri soggetti</li> </ul>
<b>Professionista "senza cassa"</b>	100% a carico del lavoratore autonomo	Lavoratore	Entro il <b>termine di pagamento delle imposte sui redditi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>PXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>P10</b> per gli altri soggetti</li> <li>◆ In caso di rateizzazione va aggiunta una "R" alla causale contributi correnti P10 o PXX).</li> <li>◆ Per la maggiorazione per interessi va utilizzata la causale contributo "<b>DPPI</b>".</li> </ul>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>7</sup> principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002



**OGGETTO: DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIUR del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2020.

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI																	
<b>PREMESSA</b>	<p>E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 34 dell'11 febbraio 2020, il Decreto del MIUR del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ corsi di laurea breve</li> <li>◆ corsi di laurea magistrale</li> <li>◆ corsi di laurea a ciclo unico</li> <li>◆ corsi di dottorato</li> <li>◆ corsi di specializzazione</li> <li>◆ master universitari di primo e secondo livello</li> </ul> <p>che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2020.</p>																
<b>SPESE UNIVERSITARIE</b>	<p>La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2019, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Area disciplinare corsi istruzione</th> <th>Nord</th> <th>Centro</th> <th>Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Medica</b></td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 1.800</td> </tr> <tr> <td><b>Sanitaria</b></td> <td>€ 2.600</td> <td>€ 2.200</td> <td>€ 1.600</td> </tr> <tr> <td><b>Scientifico-Tecnologica</b></td> <td>€ 3.500</td> <td>€ 2.400</td> <td>€ 1.600</td> </tr> </tbody> </table>	Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole	<b>Medica</b>	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800	<b>Sanitaria</b>	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600	<b>Scientifico-Tecnologica</b>	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole														
<b>Medica</b>	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800														
<b>Sanitaria</b>	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600														
<b>Scientifico-Tecnologica</b>	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600														

	<table border="1"> <tr> <td><b>Umanistico-sociale</b></td> <td>€ 2.800</td> <td>€ 2.300</td> <td>€ 1.500</td> </tr> </table> <p><b>Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico</b> afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni. A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio<sup>8</sup>.</p>	<b>Umanistico-sociale</b>	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500																				
<b>Umanistico-sociale</b>	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500																						
<b>DOTTORATO</b>	<p>La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Spesa massima detraibile</b></th> <th><b>Nord</b></th> <th><b>Centro</b></th> <th><b>Sud e isole</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 1.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio<sup>9</sup>.</p>	<b>Spesa massima detraibile</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud e isole</b>	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800																
<b>Spesa massima detraibile</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud e isole</b>																						
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800																						
<b>DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA</b>	<p>Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>ZONA GEOGRAFICA</b></th> <th><b>REGIONE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO</td> <td>ABRUZZO</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>BASILICATA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CALABRIA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CAMPANIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>EMILIA ROMAGNA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td> </tr> <tr> <td>CENTRO</td> <td>LAZIO</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>LIGURIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>LOMBARDIA</td> </tr> <tr> <td>CENTRO</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>MOLISE</td> </tr> </tbody> </table>	<b>ZONA GEOGRAFICA</b>	<b>REGIONE</b>	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA	SUD E ISOLE	CAMPANIA	NORD	EMILIA ROMAGNA	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	CENTRO	LAZIO	NORD	LIGURIA	NORD	LOMBARDIA	CENTRO	MARCHE	SUD E ISOLE	MOLISE
<b>ZONA GEOGRAFICA</b>	<b>REGIONE</b>																								
CENTRO	ABRUZZO																								
SUD E ISOLE	BASILICATA																								
SUD E ISOLE	CALABRIA																								
SUD E ISOLE	CAMPANIA																								
NORD	EMILIA ROMAGNA																								
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA																								
CENTRO	LAZIO																								
NORD	LIGURIA																								
NORD	LOMBARDIA																								
CENTRO	MARCHE																								
SUD E ISOLE	MOLISE																								

<sup>8</sup> di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

<sup>9</sup> di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549


	NORD	PIEMONTE	
	SUD E ISOLE	PUGLIA	
	SUD E ISOLE	SARDEGNA	
	SUD E ISOLE	SICILIA	
	CENTRO	TOSCANA	
	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE	
	CENTRO	UMBRIA	
	NORD	VALLE D'AOSTA	
	NORD	VENETO	
<b>DIVISIONE CLASSI DI LAUREA</b>	Di seguito la tabella con la divisione delle classi di laurea in base all'area di appartenenza, come riportato nell'allegato del MIUR.		
	<b>AREA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>SANITARIA</b>	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione Sanitaria ostetrica
		L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
		L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
		L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
	<b>SCIENTIFICO-TECNOLOGICA</b>	L-13	Scienze biologiche
		L-17	Scienze dell'architettura
		L-2	Biotecnologie
		I-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
		L-22	Scienze delle attività motorie sportive
		L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
		L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L-26	Scienze e tecnologie alimentari
		L-27	Scienze e tecnologie chimiche
		L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
		L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-30		Scienze e tecnologie fisiche	
L-31		Scienze e tecnologie informatiche	
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura		
L-34	Scienze geologiche		
L-35	Scienze matematiche		

		L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
		L-4	Disegno industriale
		L-41	Statistica
		L-43	Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
		L. GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
		L-7	Ingegneria civile e ambientale
		L-8	Ingegneria dell'informazione
		L-9	Ingegneria industriale
	<b>UMANISTICO-SOCIALI</b>	L-1	Beni culturali
		L-10	Lettere
		L-11	Lingue e culture moderne
		L-12	Mediazione linguistica
		L-14	Scienze dei servizi giuridici
		L-15	Scienze del turismo
		L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
		L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
		L-20	Scienze della comunicazione
		L-24	Scienze e tecniche psicologiche
		L-3	Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
		L-33	Scienze economiche
		L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
		L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
		L-39	Servizio sociale
		L-40	Sociologia
		L-42	Storia
		L-5	Filosofia
L-6	Geografia		
L-DS	Scienze della difesa e della sicurezza		
	Di seguito la tabella per quanto riguarda le lauree magistrali, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
<b>SANITARIA</b>	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
<b>SCIENTIFICO-TECNOLOGICA</b>	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM -6	Biologia
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM -9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM- 17	Fisica
	LM -18	Informatica
	LM -20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM- 22	Ingegneria chimica
	LM- 23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM -25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Ingegneria meccanica	
LM-34	Ingegneria navale	
LM-35	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio	
LM-40	Matematica	
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	
LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	

		LM-48	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
		LM -53	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-54	Scienze chimiche
		LM-58	Scienze dell'universo
		LM-60	Scienze della natura
		LM- 61	Scienze della nutrizione umana
		LM-66	Sicurezza informatica
		LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
		LM-68	Scienze e tecniche dello sport
		LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
		LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
		LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
		LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
		LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
		LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
		LM-79	Scienze geofisiche
		LM-82	Scienze statistiche
		LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
		Lm-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
		LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
		LM-2	Archeologia
		LM-5	Archivistica e biblioteconomia
		LM-14	Filologia moderna
		LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
		LM-16	Finanza
		LM-19	Informazioni e sistemi editoriali
		LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
		LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
		LM-39	Linguistica
		LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		LM-45	Musicologia e beni musicali

<b>UMANISTICO- SOCIALI</b>	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM -59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM GASTR	Scienze economiche, sociali, giuridiche
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	Lm-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM 93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	LM-SC.GIUR	Scienze giuridiche
	LM -DS	Scienze della difesa e della sicurezza

<p><b>CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</b></p>	<p>Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.</p> <table border="1" data-bbox="395 358 1434 795"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>CLASSE</th> <th>DENOMINAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><b>MEDICA</b></td> <td>LM/46</td> <td>Odontoiatria e protesi dentaria</td> </tr> <tr> <td>LM-41</td> <td>Medicina e chirurgia</td> </tr> <tr> <td>LM-42</td> <td>Medicina e veterinaria</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b></td> <td>LMR/02</td> <td>Conservazione e restauro dei beni culturali</td> </tr> <tr> <td>LM-4 CU</td> <td>Architettura e ingegneria edile-architettura</td> </tr> <tr> <td>LM-13</td> <td>Farmacia e farmacia industriale</td> </tr> <tr> <td><b>UMANISTICO</b></td> <td>LM-85 bis</td> <td>Scienze della formazione primaria</td> </tr> <tr> <td><b>SOCIALE</b></td> <td>LMG/01</td> <td>Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	<b>MEDICA</b>	LM/46	Odontoiatria e protesi dentaria	LM-41	Medicina e chirurgia	LM-42	Medicina e veterinaria	<b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	LM-4 CU	Architettura e ingegneria edile-architettura	LM-13	Farmacia e farmacia industriale	<b>UMANISTICO</b>	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	<b>SOCIALE</b>	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE																						
<b>MEDICA</b>	LM/46	Odontoiatria e protesi dentaria																						
	LM-41	Medicina e chirurgia																						
	LM-42	Medicina e veterinaria																						
<b>SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali																						
	LM-4 CU	Architettura e ingegneria edile-architettura																						
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale																						
<b>UMANISTICO</b>	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria																						
<b>SOCIALE</b>	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza																						
<p><b>INDICAZIONE NEL MODELLO 730/2020</b></p>	<p>Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2020 deve essere indicato nei righi E8-E10 con il codice '13' che, come indicato nelle istruzioni del modello, riguarda <b>le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.</b></p> <table border="1" data-bbox="395 1137 1125 1332"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>CODICE SPESA</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E8</b></td> <td>ALTRE SPESE</td> <td>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</td> <td></td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td><b>E9</b></td> <td>ALTRE SPESE</td> <td></td> <td></td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td><b>E10</b></td> <td>ALTRE SPESE</td> <td></td> <td></td> <td>.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.</p> <p> Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.</p>			CODICE SPESA			<b>E8</b>	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		.00	<b>E9</b>	ALTRE SPESE			.00	<b>E10</b>	ALTRE SPESE			.00			
		CODICE SPESA																						
<b>E8</b>	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		.00																				
<b>E9</b>	ALTRE SPESE			.00																				
<b>E10</b>	ALTRE SPESE			.00																				



<p><b>UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA</b></p>	<p>Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi. Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del TUIR, lettera e, sono detraibili "le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".</p> <p>In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale".</li> <li>◆ come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano."</li> </ul> <p>Come le altre spese universitarie anche quelle per i corsi di teologia tenuti da università non statali sono detraibili direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.</p> <table border="1" data-bbox="395 1037 1369 1292"> <thead> <tr> <th data-bbox="403 1048 1361 1115">DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="403 1126 1361 1227">detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="403 1238 1361 1281">detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico</td> </tr> </tbody> </table>	DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE	detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto	detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico
DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE				
detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto				
detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico				

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: LA BREXIT E GLI EFFETTI AI FINI IVA**

Abbiamo affrontato sul nostro sito con la apposita circolare di approfondimento gli effetti in generale dell'ormai nota Brexit ovvero l'abbandono dal 1° febbraio 2020 da parte di Gran Bretagna e Irlanda del Nord **dell'Unione Europea**.

Vediamo ora nello specifico le tematiche ai fini IVA che tale evento genererà.

Si tenga comunque presente che fino al 31 dicembre 2020 tutto resterà uguale; infatti, si entra ora in un periodo transitorio dove non ci saranno modifiche se non successivamente al tale data.

Infatti, pur essendo Paese terzo la Gran Bretagna continuerà ad essere nel mercato unico e nell'unione doganale. Restano in vigore, quindi, per altri undici mesi le quattro libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi.

LA BREXIT: EFFETTI AI FINI IVA	
<b>COS'È LA BREXIT</b>	<b>La Brexit</b> ha il significato di definire la fuoriuscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea.
<b>FASE DI TRANSIZIONE ED EFFETTI AI FINI IVA</b>	<p>Durante il <b>periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2020</b>, è previsto che le movimentazioni di beni siano regolate senza novità.</p> <p>Quindi, saranno ancora applicabili le norme comunitarie in materia di IVA, Dogane e accise.</p> <p>Inoltre, sulla base dell'accordo stipulato, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.</p> <p>Si segnala che il Consiglio europeo ed il Consiglio della Ue forniscono aggiornamenti in merito ai negoziati per la Brexit mediante una pagina dedicata del proprio sito istituzionale, disponibile in lingua italiana (<a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/</a>)</p>
<b>CESSIONI E ACQUISTI DI BENI</b>	<p>Quando la fase transitoria finirà, il <b>Regno Unito sarà assimilato ad un Paese terzo</b>.</p> <p>Questo comporterà che le cessioni e gli acquisti di beni tra l'Italia ed il Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>cessioni all'esportazione</b> (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito)</li> <li>◆ di <b>beni in importazione</b> (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito).</li> </ul> <p>Come si può osservare, il principale effetto che si avrà dalla Brexit sarà l'<b>introduzione delle Dogane</b> negli scambi di beni tra l'Italia ed il Regno Unito; quindi, le imprese che commerciano con tale</p>

	<p>Stato dovranno espletare delle formalità doganali che ora non devono fare.</p> <p>Attenzione va prestata anche al fatto che non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni.</p>				
<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b></p>	<p>Per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72 cambieranno gli obblighi formali.</p> <p>Infatti:</p> <table border="1" data-bbox="429 600 1417 831"> <tr> <td data-bbox="429 600 544 689">1</td> <td data-bbox="544 600 1417 689">Per le <b>prestazioni rese</b>, si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 689 544 831">2</td> <td data-bbox="544 689 1417 831">Per le <b>prestazioni di servizi acquistate</b>, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.</td> </tr> </table> <p>Si tenga presente che decadrà anche l'obbligo di dichiarare tali operazioni ai fini degli elenchi INTRASTAT.</p> <p>Non verrà meno l'invio dell'esterometro perché i servizi non sono tracciati in Dogana.</p>	1	Per le <b>prestazioni rese</b> , si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.	2	Per le <b>prestazioni di servizi acquistate</b> , invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.
1	Per le <b>prestazioni rese</b> , si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.				
2	Per le <b>prestazioni di servizi acquistate</b> , invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.				
<p><b>ALTRI EFFETTI DELLA BREXIT SULL'IVA</b></p>	<p>Quando finirà il periodo di transizione, <b>verranno meno varie semplificazioni</b> riconosciute agli Stati membri della UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ I soggetti stabiliti nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale e non più mediante la procedura di identificazione diretta; analoga situazione si avrà probabilmente per i soggetti IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito (in assenza di una Stabile Organizzazione);</li> <li>◆ Gli operatori economici italiani decadranno dal diritto di chiedere il rimborso dell'imposta assolta nel Regno Unito mediante il portale UE e la procedura prevista dall'art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72; analogamente, i soggetti passivi britannici non potranno più avvalersi della procedura speculare.</li> <li>◆ Le cessioni a viaggiatori inglesi sul territorio italiano nel momento in cui il periodo di transizione finirà potranno beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 a condizione che si tratti di beni di valore non superiore a 154,94 Euro, destinati all'uso personale o familiare del cliente e che vengano trasportati all'estero nei bagagli personali; analogo beneficio potrebbe essere riconosciuto ai privati viaggiatori italiani che effettuano acquisti in Gran Bretagna.</li> </ul>				

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento

---

**Oggetto: Le operazioni con dichiarazioni d'intento e il plafond Iva****PREMESSA**

Con la conversione in legge del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 (L. 58/2019), è stato convertito con modificazioni l'articolo 12-septies, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), recante alcune nuove disposizioni in materia di operazioni non imponibili IVA nei confronti degli esportatori abituali. Di fatto, a partire dal 01.01.2020, è stata semplificata la procedura prevista per l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità IVA, con particolare riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni d'intento.

Conseguentemente, analizzeremo nel dettaglio non solo le novità sopracitate ma ci concentreremo anche sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, con particolare riferimento alla creazione e alla gestione del plafond. Vedremo da vicino le varie tipologie esistenti di plafond, nonché le modalità di regolarizzazione dello splafonamento.

Tuttavia, data la complessità e la grandezza dei temi da trattare, si è deciso di suddividere gli argomenti su due interventi: il primo, qui di seguito, nel quale vengono trattate le novità fiscali, le operazioni con emissione di dichiarazione d'intento e le modalità per la creazione del plafond degli esportatori abituali; il secondo, ove verranno analizzate le tematiche rimanenti.

**LE NOVITÀ DELLA LEGGE 58/2019**

L'articolo 12-septies, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha ulteriormente semplificato, a decorrere dal 01.01.2020, la procedura prevista per l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali, eliminando l'obbligo:

- in capo all'esportatore abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- in capo al fornitore, di riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

Infatti, secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1083, recante disposizioni in materia di operazioni non imponibili IVA nei confronti degli esportatori abituali, (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72):

- l'esportatore deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
- il fornitore deve riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, che saranno invece indicati nella bolletta doganale in caso di importazione. A quest'ultimo riguardo, per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la

banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.

Dal punto di vista sanzionatorio, è stato riformulato anche l'articolo 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997, il quale ora prevede l'applicazione, in capo al fornitore, della sanzione non più fissa ma proporzionale dal 100 al 200% dell'imposta se le operazioni senza addebito d'imposta sono effettuate prima di avere riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. Come già attualmente previsto, il predetto riscontro può avvenire direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante e il numero di protocollo della ricevuta telematica oppure nel proprio cassetto fiscale.

A tal proposito, siamo in attesa dell'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe definitivamente chiarire le predette nuove modalità di gestione delle dichiarazioni d'intento. Per ora, stante la sua assenza, si ritiene opportuno che gli esportatori abituali "debbono" seguire le vecchie regole applicative.

#### **LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI**

Come ben sappiamo, ai sensi dell'articolo 20, D.lgs. 175/2014, il quale ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, l'esportatore abituale ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. Infatti, a partire dal 01.01.2015, l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l'esportatore abituale dovrà consegnare al proprio fornitore la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, dovrà verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento nei canali telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Tutto ciò predetto, in attesa, ovviamente, dell'emanazione del provvedimento conclusivo di attuazione dei nuovi disposti della Legge 58/2019.

Il fornitore dovrà, altresì, riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute: a tal fine, infatti, nel modello annuale IVA è stato istituito il quadro VI, denominato "Dichiarazioni di intento ricevute", all'interno del quale il fornitore annoterà i dati relativi alle dichiarazioni ricevute.

A livello sanzionatorio, come già accennato in precedenza, con la riformulazione del comma 4-bis dell'articolo 7, D.lgs. 471/1997, è stata prevista l'applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta a carico del cedente o del prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza addebito dell'imposta "prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della stessa". Con la riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.lgs. 158/2015, tale sanzione, da proporzionale, è diventata fissa, applicandosi nella misura compresa tra 250 e 2.000 euro.

Nel caso in cui il fornitore si trovi di fronte ad una dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, lo stesso, ai fini della non imponibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72, deve dimostrare di essere stato estraneo alla frode commessa dal cliente. Il fornitore, infatti, per non essere responsabile del mancato addebito dell'IVA in fattura, è tenuto a effettuare una verifica di natura esclusivamente cartolare circa il contenuto della dichiarazione d'intento verificando che la stessa sia conforme al modello ministeriale e che contenga tutte le indicazioni ivi previste. La

responsabilità del fornitore, infatti, non comprende il controllo sostanziale dei dati esposti nella dichiarazione d'intento, "salvo che non si accerti un tentativo di frode concordata con il presunto esportatore abituale".

È, pertanto, possibile ritenere che, anche nella nuova disciplina, oltre al controllo telematico imposto dal D.lgs. 175/2014, il fornitore resti obbligato a verificare, con la dovuta diligenza, lo status dichiarato dall'esportatore abituale, non potendo astenersi dal compiere un'indagine volta a capire se la lettera d'intento ricevuta sia, almeno apparentemente, veritiera oppure fraudolenta. Di fatto, quindi, il fornitore non è più solidalmente responsabile con l'esportatore abituale dell'imposta evasa, in caso di infedeltà della lettera d'intento, qualora il controllo della stessa da parte del fornitore, superi la soglia formale.

Si ricorda tuttavia, che i dati delle dichiarazioni d'intento trasmesse per via telematica sono disponibili per tutti gli operatori (anche privi di credenziali di accesso al proprio cassetto fiscale) nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale, con l'inserimento del codice fiscale del fornitore, del codice fiscale del cliente e del numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il riscontro telematico. Tuttavia, i soggetti abilitati a Fisconline o Entratel, possono allo stesso modo verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta telematica.

#### **LA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Come già anticipato, le operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72, nascono imponibili per diventare, successivamente, non imponibili a seguito della trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. La corretta individuazione della tipologia di cessione o di prestazione posta in essere nei confronti degli esportatori abituali è di fondamentale importanza ai fini della determinazione del trattamento impositivo applicabile all'operazione.

Si ricorda che la genesi delle operazioni effettuate a favore degli esportatori abituali assume rilevanza anche nel caso in cui la dichiarazione d'intento sia mendace. In questa fattispecie, l'esportatore non ha diritto di acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell'imposta, qualora non venga correttamente emessa e presentata la dichiarazione d'intento. L'operazione, infatti, mantiene originariamente la qualifica di operazione imponibile ed è, quindi, soggetta alle aliquote IVA ivi previste. Tuttavia, essendo la dichiarazione d'intento un atto fiscalmente rilevante e, in quanto tale, ritrattabile dall'esportatore abituale, la rimozione del vizio che esclude la non imponibilità fa sì che l'operazione torni regolare.

Nella situazione in esame, il cedente/prestatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972, all'applicazione dell'imposta mediante nota di variazione in aumento a carico dell'esportatore abituale mentre, al cessionario/committente che abbia rettificato la dichiarazione d'intento, non si applica la sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'imposta, essendo stato eliminato completamente il rischio di perdita erariale.

A scopo didattico, si richiamano le indicazioni emanate dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5174/2017 secondo cui *“qualora la dichiarazione venga revocata, l’effetto esonerativo cessa immediatamente o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l’intera operazione soggetta al regime ordinario. Costituisce regola generale, del resto, che le operazioni economiche sono imponibili, sicché la mancanza di alcuna delle condizioni che legittimano il regime di esenzione comporta necessariamente la piena riattivazione della regola generale, non potendosi considerare logicamente estendibile, oltre che inammissibile, in quanto risultato di analogia l’applicazione dei requisiti richiesti per la piena efficacia della dichiarazione d’intenti all’opposta situazione”*.

Anche l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto opportuno precisare che *“il cessionario può manifestare al cedente la volontà di non avvalersi dell’utilizzo del plafond anche per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d’intento presentata”,* tuttavia, *“il cliente/esportatore abituale, che non intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA, e, dunque, dell’utilizzo del plafond, possa esprimere tale volontà non necessariamente attraverso una manifestazione espressa, ma anche attraverso comportamenti concludenti. Significativo in tal senso è, ad esempio, il pagamento dell’Iva addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l’esercizio del diritto alla detrazione”*.

## L’ESPORTATORE ABITUALE

Come già più volte ribadito, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72, *“le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare o importare, anche tramite commissionari, beni e servizi senza pagamento dell’imposta”* sono configurate come cessioni all’esportazione e, quindi, operazioni non imponibili ai fini IVA.

I soggetti che possono avvalersi di tale facoltà ovvero che possono effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’imposta sono definiti correntemente “esportatori abituali”. Tale status si acquisisce quando le operazioni che creano “plafond” nel periodo di riferimento (ovvero tutte le operazioni indicate nel rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA) sono superiori al 10% del volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20, D.P.R. 633/72 al netto di:

- cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che l’articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972 non considera territorialmente rilevanti in Italia, ma che vanno comunque fatturate in applicazione dell’articolo 21, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972;
- operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale (di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972), ma soggette comunque all’obbligo di emissione della fattura se consistono in:
  - ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 - 4 e 9), D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  - ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione Europea.

In sintesi, nella dichiarazione annuale IVA le sopracitate operazioni extra territoriali, ivi comprese quelle relative ai beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, devono essere riportate nel rigo VE34 e il relativo importo complessivo deve essere sottratto dall'importo risultante dal rigo VE50.

Si ricorda, tuttavia, che le operazioni con l'estero rilevanti ai fini della formazione del plafond e dello status di esportatore abituale sono quelle indicate nel rigo VE30 ovvero:

- le cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), e b-bis), D.P.R. 633/72;
- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, se effettuate nell'attività propria d'impresa (articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/72);
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, se effettuati nell'attività propria d'impresa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/72;
- le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/72;
- le operazioni non imponibili effettuate con organismi internazionali o in base a trattati e accordi internazionali di cui all'articolo 72, D.P.R. 633/1972;
- le cessioni intracomunitarie (articolo 41, commi 1 e 2, D.L. 331/1993), comprese le cessioni intracomunitarie effettuate in base a una "triangolazione comunitaria";
- le triangolazioni nazionali ai sensi dell'articolo 58, comma 1, D.L. 331/1993;
- le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Paese membro (articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993);
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dell'Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera g), D.L. 331/1993);
- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all'articolo 34, D.P.R. 633/1972 (articolo 51, comma 3, D.L. 331/1993);
- il margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (articolo 37, comma 1, D.L. 41/1995).

La sommatoria di tutte le suddette operazioni va a determinare il plafond dell'esportatore abituale ovvero il limite monetario entro il quale l'esportatore stesso può acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Si rammenta, infine, che tutte le operazioni rientranti all'interno del rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA, possono essere suddivise in 5 macro gruppi ovvero:

- nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili rilevanti ai fini della determinazione del plafond;
- nel campo 2, l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), b-bis), D.P.R. 633/72; comprese le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari e le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera g), D.L. 331/1993);



- nel campo 3 (“Cessioni intracomunitarie”), il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26, D.P.R. 633/1972, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- nel campo 4 (“Cessioni verso San Marino”), l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- nel campo 5 (“Operazioni assimilate”), l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

Grafico n. 1. Il rigo VE30 del Modello IVA

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1
		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	,00
VE30	2	,00	3	,00
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	
	4	,00	5	,00

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare 1 del 12 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 inerente gli appalti e le ritenute

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 6 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che non si sono messi in regola con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi nel 2019, possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile senza sanzioni

[Risoluzione 7 dell'11 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle cause ostantive al regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 39 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata applicazione all'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione

[Risposta interpello 40 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della agevolazione di cui all'articolo 35, comma 10-ter.1 del DL 4 luglio 2006, n. 223 alle R.eo.co bancarie

[Risposta interpello 41 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni e al Reverse charge

[Risposta interpello 42 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla garanzia nel caso di rimborso IVA alla stabile organizzazione

[Risposta interpello 43 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalsa da accertamento

---

<a href="#">Risposta interpello 44 del 10 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione riepilogativa differita nel caso di cessioni di carburanti
<a href="#">Risposta interpello 45 del 10 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la legge di bilancio 2017.
<a href="#">Risposta interpello 46 del 10 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla gestione commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma partita IVA
<a href="#">Risposta interpello 47 del 10 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità ammortamenti operazione di fusione
<a href="#">Risposta interpello 48 dell'11 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività.
<a href="#">Risposta interpello 49 dell'11 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA degli edifici assimilati a civili abitazioni - reverse charge
<a href="#">Risposta interpello 50 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle somme erogate per il mantenimento di esemplari animali in affidamento
<a href="#">Risposta interpello 51 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di Giunta della Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 per la partecipazione ai TIS
<a href="#">Risposta interpello 52 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti ereditari nel caso di partita iva chiusa
<a href="#">Risposta interpello 53 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all'estero di una scuola professionale privata di danza
<a href="#">Risposta interpello 54 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing nel caso in cui gli stessi immobili pervengano per effetto di una cessione in blocco

---

<a href="#">Risposta interpello 55 del 12 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati
<a href="#">Risposta interpello 56 del 13 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione da IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 all'analisi del microbiota intestinale umano
<a href="#">Risposta interpello 57 del 13 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, in caso di fusione societaria a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO).
<a href="#">Risposta interpello 58 del 13 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento.
<a href="#">Risposta interpello 59 del 13 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia

## Il Giudice ha sentenziato



Passando alla giurisprudenza, segnaliamo due recenti pronunce della Cassazione.

Nell'Ordinanza 34344 del 23 dicembre 2019 è stato chiarito che è legittima la detrazione delle spese mediche e di quelle di istruzione sostenute dal genitore per il figlio a carico (anche qualora l'altro genitore ne abbia già fruito al 100%) purché il genitore che non ha ancora beneficiato dell'agevolazione:

- ◆ dimostri di aver effettivamente sostenuto gli oneri per i quali chiede la detrazione nell'interesse del figlio a carico;
- ◆ chieda la detrazione per oneri che rientrano in quelli previsti dalla norma e per le percentuali indicate (art.15 DPR n. 917 del 1986);
- ◆ abbia il figlio "a carico", secondo le condizioni indicate nell'art. 12 DPR n. 917 del 1986.

Nell'ordinanza 2152 del 30 gennaio 2020 è stato chiarito che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

Falsa fatturazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 4433/2020	Il soggetto che emette documenti di transito doganale per operazioni inesistenti può essere condannato per il reato di falsa fatturazione
Facoltà di informare il contribuente	CORTE DI CASSAZIONE N. 23224/2019	Lo Statuto del contribuente, nel definire gli obblighi di motivazione dell'atto di accertamento, non prevede l'obbligatorietà, a pena di nullità, di dover informare il contribuente sulla facoltà di formulare un'istanza di accertamento con adesione
Deducibilità ammortamenti beni strumentali	CORTE DI CASSAZIONE N. 2742/2020	È necessario che i beni siano effettivamente usati nel processo produttivo per dedurre i costi dell'ammortamento
Tassazione terreno piano urbanistico	CORTE DI CASSAZIONE N. 2635/2020	Al fine di poter beneficiare dell'imposta di registro agevolata, pari all'1%, il terreno inserito nel piano urbanistico particolareggiato deve effettivamente essere inserito in un programma attuato di edilizia residenziale
Contestazione credito d'imposta	CORTE DI CASSAZIONE N. 2617/2020	Considerando che i termini di decadenza operano per i crediti del Fisco e non per i suoi

		debiti verso i privati, è consentito all'Agenzia delle Entrate di contestare il credito d'imposta, anche se sono scaduti i tempi per l'accertamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento
Rottamazione delle cartelle e diniego di sgravio	CORTE DI CASSAZIONE N. 2825/2020	Non è possibile beneficiare della rottamazione delle cartelle per una lite instaurata dal contribuente per opporsi al diniego di sgravio
Ammissibilità del ricorso	CORTE DI CASSAZIONE N. 2887/2020	Il ricorso è inammissibile se manca la regolare attestazione di conformità dell'atto
Istanza di adesione sospende il termine di impugnazione senza bloccare l'accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 34005/2019	L'istanza di adesione presentata dal contribuente comporta solamente la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni. Trascorso tale periodo e senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avviso diviene definitivo
Detrazione spese sanitarie e d'istruzione di figlio a carico	CORTE DI CASSAZIONE N. 34344/2019	Un genitore ha la possibilità di portare in detrazione le spese sanitarie e di istruzione del figlio a carico, purché le abbia effettivamente sostenute, nonostante la detrazione per il figlio a carico è stata integralmente fruita dall'altro genitore

## Le prossime scadenze

### SCADENZARIO

#### LO SCADENZARIO DAL 14.02.2020 AL 28.02.2020

Lunedì 17 Febbraio 2020

I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

Lunedì 17 Febbraio 2020

I **soggetti IVA**, devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Gennaio). Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Le Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'**opzione per il regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Gennaio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di **scissione dei pagamenti**, con:

- ◆ F24EP (codice tributo 620E)
- ◆ e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo 621E (per l'F24Ep) e 6041 (per l'F24 "ordinario").

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del **10%**, sulle somme erogate, nel mese di gennaio 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute** operate nel mese di gennaio 2020 sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi**, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, **sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2019**, direttamente oppure tramite intermediario abilitato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (gennaio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Le imprese di assicurazione** devono provvedere al versamento delle **ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita**, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di gennaio 2020, tramite modello F24 telematico.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I contribuenti Iva mensili** devono versare l'**Iva** dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2019). **I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali"** (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) e i contribuenti Iva trimestrali che, in un



contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) devono **effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2019.**

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Artigiani e commercianti**, devono provvedere al versamento **dei contributi IVS minimi obbligatori** da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al **4° trimestre 2019 (quota fissa sul reddito minimale).**

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Tutti i committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente **compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione, devono provvedere al **versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione** corrisposti nel mese precedente.

Giovedì 20 Febbraio 2020

I datori di lavoro **preponenti nel rapporto di agenzia** che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti **nel trimestre di riferimento, ovvero il 4° trimestre 2019.**

Giovedì 20 Febbraio 2020

**Le imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati di dettaglio relativi al canone Tv** addebitato, accreditato, riscosso e riversato **nel mese di Gennaio 2020.**

Martedì 25 Febbraio 2020

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**INTRASTAT**) effettuati nel mese di **gennaio**, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Venerdì 28 Febbraio 2020

**Comunicazione all'anagrafe tributaria** dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020.** Sono tenuti all'adempimento:

- ◆ Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per

mutui agrari e fondiari,

- ◆ **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- ◆ **LE IMPRESE ASSICURATRICI,**
- ◆ **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI,**
- ◆ **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e I FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI,**
- ◆ **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI,** devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE,**
- ◆ **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
- ◆ **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI
- ◆ **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno

---

precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

Coloro che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

**Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie** sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando [il modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: [opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it) o via fax: numero 0650762273.

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando [l'apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento di identità.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.